



UNIONE NAZIONALE  
CAMERE CIVILI




CENTRO STUDI  
DELL'AVVOCATURA CIVILE ITALIANA

I QUADERNI DEL CENTRO STUDI DELL'AVVOCATURA CIVILE ITALIANA

# SECONDO RAPPORTO SULL'AVVOCATURA ITALIANA

“Dall'Avvocatura alle Avvocature”



*Atti del convegno organizzato dall'Unione Nazionale delle Camere Civili  
e dal Centro Studi dell'Avvocatura Civile Italiana in collaborazione  
con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Nazionale Forense*

**Roma, 8-9 giugno 2012**

**Avv. Salvatore Grimaudo**

(*Presidente Unione Regionale Camere Civili Siciliane -  
Presidente Onorario U.N.C.C.*)

Ero indeciso se prendere la parola stasera, ma è un vizio che difficilmente viene estirpato.

Ho da dire delle cose non entusiasmanti e ne dirò pochissime, proprio per evitare di peggiorare la situazione.

Io sono un avvocato arrivato alla fine di un lungo percorso e quello attuale è un brutto percorso.

Brutto non per colpa degli avvocati, che sono per la quasi totalità degni del massimo rispetto e protesi a trovare soluzioni di giustizia per i loro assistiti e che difficilmente riescono ad ottenere dalla Giurisdizione esistente.

Recentemente è venuto in studio un giovane Avvocato, figlio di un Procuratore Generale della Cassazione, che fa l'avvocato, il Professore di Università ed il Mediatore; mi ha fatto omaggio di una sua pubblicazione intitolata: "La semplificazione del processo civile".

Il libro analizza, fra l'altro, l'ennesima ferita che recentemente è stata inferita dai nostri c.d. "legislatori" al processo civile.

La parte interessante del volumetto è costituita dall'elenco delle modifiche al Codice di Procedura Civile fatte negli ultimi anni dai nostri "legislatori".

Vi prego di riflettere: sul termine "legislatore"; a chi si riferisce?

Io quando penso a loro, normalmente, mi riferisco a quei busti che ornano i saloni del Palazzaccio, a Solone, Licurgo, Aristotele e altri...

Poi, individuo i nostri c.d. "legislatori" degli ultimi anni (normalmente magistrati distaccati al Ministero) ed analizzando il loro operato e verificandone i risultati, arrivo alla conclusione che, ogni legge di riforma del codice di procedura civile, ha costituito un *vulnus* inferito al processo ed alla giurisdizione civilistica *latu sensu*.

Mi riferisco, in primo luogo, all'istituzione del giudice monocratico, soggetto afflitto spesso da delirio di onnipotenza ed in ultimo, come esempio emblematico dei prodotti giuridici esitati, alla c.d. "*legge antimafia*".

Nel meridione, l'antimafia ha funzionato bene fino a che non è arrivata la suddetta legge, scritta non so da chi e con quale criterio e, dagli esperti, ritenuta inapplicabile.

Posso dirvi soltanto che il capo dell'Ufficio delle Misure di Prevenzione di Palermo, intervenuto ad un convegno che abbiamo organizzato presso la sede di Banca Nuova S.p.A. a Palermo, individuando il *vulnus* più macroscopico ha dichiarato: "*Ci hanno detto che le misure di prevenzione si devono risolvere entro due anni e mezzo, chi ha scritto questo non sa che nelle misure di prevenzione, in due anni e mezzo, specie quelle che riguardano grossi patrimoni, non si riesce a fare neanche la perizia.*

*Non sappiamo che fare. Dovremmo pensare che la previsione non può essere rispettata e non iniziare?*

*Invece faremo i sequestri sapendo che quella norma non può essere rispettata e vedranno loro quello che devono fare*".

Nel suddetto convegno sulla "nuova legislazione" è intervenuto anche il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione; Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha, del pari, criticato aspramente il modo di legiferare e la suddetta legge.

Gli ho chiesto se era disposto a ripetere le sue osservazioni in un altro nostro convegno e si è dichiarato disponibile.

Altra legge, veramente "notevole", è quella recente sulla c.d. "*Unificazione dei riti*".

La battaglia delle Camere Civili sull'argomento, ebbe inizio a Napoli al Congresso Nazionale Forense del 1999 (Presidente dell'Unione Camere Civili era l'Avv. Luigi Storace, padre del nostro Francesco), con una mia relazione sul punto approvata all'unanimità.

La battaglia è poi proseguita, costantemente, fino al 2009, quando, finalmente, è stata approvata la legge delega sulla riforma.

In detta legge delega, che prevedeva la modifica del Codice di Procedura Civile, fu scritto, fra l'altro, che si doveva procedere, proprio alla c.d. "*unificazione dei riti*".

Per la verità, nella fase iniziale della battaglia, detta "*unificazione*" era considerata da noi propedeutica al fine strategico di pervenire alla "*Unicità della Giurisdizione*", recentemente enunciata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nel suo intervento al "*Primo Rapporto sulla Giustizia Civile in Italia*".

Ma nel dare esecuzione alla delega, i nostri più volte citati "cosidetti legislatori", anziché procedere alla "Unificazione", sovvertendo la disposizione delegata, hanno moltiplicato quei riti che avrebbero dovuto contenere.

In buona sostanza, quella situazione che doveva essere semplificata fu, invece, peggiorata.

Oggi l'avvocato che deve fare una qualsiasi attività giurisdizionale, deve affrontare, in primo luogo, il problema processuale, talvolta di quasi impossibile soluzione.

Qualche anno fa, a conclusione di un convegno della Camera Civile di Messina (relatore principale il Prof. Girolamo Bongiorno) sulle problematiche processuali, si stabilì che per fare una causa seria, era necessario affidarsi almeno a due avvocati, uno esperto processualista ed uno preparato in diritto sostanziale.

A conclusione di questo breve intervento, una cosa sola vorrei dire stasera alle Camere Civili ed a tutti gli avvocati civilisti: la situazione determinata dalle norme processuali e dalla conseguente struttura giurisdizionale con la quale dobbiamo confrontarci (giudice unico onnipotente, magistratura onoraria, giudice di pace, etc.), rende impossibile lavorare per una "giustizia giusta".

Ho visto delle sentenze ignobili...

Una Corte d'Appello che dopo vent'anni di emissione di sentenze assurde, sostenendo una tesi illegittima per sottrarre la giusta indennità ai proprietari espropriati, anche in spregio alla giurisprudenza di Strasburgo, quando la Corte Costituzionale dice che il principio ripetutamente affermato è illegittimo, liquida quella indennità di espropriazione (che era stata determinata in due consulenze d'ufficio - una della Corte d'Appello ed una del Tribunale), con una incredibile determinazione originale, autonoma e minimale in una cifra che non trova riscontro negli atti di causa.

Gli espropriati, quindi, si sono dovuti accontentare di 70.000,00 euro, "inventati" dalla Corte (i cui consiglieri si sono trasformati in tecnici a spanne), invece, di alcune centinaia di migliaia di euro stimate dai Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Un Giudice di Pace che condanna i proprietari dei piani terreni e scantinati di un edificio a pagare agli altri condomini dei piani soprastanti la ritinteggiatura dei balconi in metallo di proprietà di questi ultimi, ignorando qualsiasi principio di legge e di diritto, con la condanna alle spese.

Con questa macchina della giurisdizione è veramente difficile esercitare la nostra professione, applicando il normale ragionamento sulla base del diritto sostanziale e di quella giurisprudenza superiore che ancora resiste.

Io, ormai, sono in uscita, ma è necessario che la traccia segnata dalla Camere Civili, quali difensori del processo, continui ad essere perseguita, come in atto è, perché siamo l'unica voce che può spiegare cosa sta succedendo e portare avanti le problematiche che costituiscono i problemi del cittadino che si rivolge a noi per la tutela dei propri diritti.

È un mandato che, se consentite, per le mie possibilità, vi affido, assicurandovi, comunque, la mia partecipazione.

Diamoci da fare, siamo un presidio di giustizia.